

Nuova disciplina dei ricoveri in altre regioni d'Italia o all' Estero per il rimborso delle spese non coperte dal Fondo Sanitario, sostenute dai cittadini della regione Campania trapiantati o in attesa di trapianto

Premessa

La disciplina per la fruizione di prestazioni assistenziali presso centri di altissima specializzazione all'estero si richiama al DM 3.11.1989 (che definisce i soggetti aventi diritto, le prestazioni erogabili, l'istituzione dei centri di riferimento, le modalità di autorizzazione e di concorso alle spese) ed alla successiva Circolare Ministeriale 33 del 12.12.1989 (che dà indicazioni circa le procedure da adottare, comprese le competenze delle amministrazioni coinvolte).

Circa i trapianti d'organo, nella legge 91/99, articolo 20, è stato esplicitamente previsto che le **spese per il trapianto di organi presso Organizzazioni estere risultino a carico del SSN solo qualora:**

- a) il paziente sia stato iscritto in una **lista d'attesa nazionale** per un tempo superiore allo standard definito per ciascuna tipologia di trapianto (come da tabella 1 del DM 31.3.2008);
- b) il trapianto sia ritenuto **urgente**, secondo criteri stabiliti dal Centro Nazionale Trapianti.

Successivamente, con il Decreto del Ministero della Salute del 31 Marzo 2008, pubblicato sul n. 97 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 24 Aprile 2008, in attuazione della Legge 91/99, sono stati definiti:

- a. tempi standard di permanenza in liste d'attesa nazionali oltre i quali è possibile l'iscrizione in liste d'attesa estere per trapianto d'organo da cadavere a carico del Servizio Sanitario Nazionale (tabella A);
- b. modalità d'iscrizione nelle liste d'attesa estere;
- c. modalità di re-iscrizione nelle liste d'attesa estere dei pazienti già trapiantati;
- d. modalità per l'autorizzazione all'esecuzione presso il Centro estero di visite di controllo e terapie connesse al trapianto o a complicanze insorte dopo il trapianto.

Modalità organizzative

Il Direttore Generale di ciascuna ASL nomina con atto formale un referente medico aziendale per l'assistenza ai trapiantati all'estero e fuori Regione, di norma coincidente con il referente dei ricoveri all'estero, che agisce in supporto al Direttore Sanitario aziendale, e ne dà comunicazione alla Direzione Generale Tutela Salute e al Centro Regionale Trapianti (di seguito CRT), individuato quale centro regionale di riferimento .

Ciascun referente aziendale si relaziona con l'Assessorato alla Sanità, con il CRT, con i Centri Trapianti, con i Servizi di Medicina di Base e con i referenti dei singoli Distretti Sanitari addetti al rilascio dell'autorizzazione per l'assistenza all'estero e in Italia dei trapiantati.

Il referente aziendale cura, per conto della Direzione Sanitaria aziendale, le modalità organizzative interne all'ASL e i flussi informativi, per il miglior funzionamento dei servizi distrettuali in tema di assistenza ai trapiantati.

Il CRT si relaziona, per la propria competenza sull'assistenza all'estero e in Italia dei trapiantati, sul piano operativo, oltre che con i referenti aziendali per tematiche di carattere organizzativo generale, con i singoli Distretti Sanitari per quanto attiene le problematiche inerenti la documentazione dei singoli pazienti.

Prestazioni presso Centro Estero

Il DM 31 marzo 2008, pubblicato sulla GU n. 97 del 24 aprile 2008, per il particolare settore dei trapianti d'organo attribuisce le funzioni di Centro di riferimento, di cui all'art. 3 del DM 3 novembre 1989, al Centro Regionale per i Trapianti d'organo (CRT) previsto dall'art. 10 della legge 91/1999. In particolare, al CRT compete, secondo le indicazioni contenute nel DM 31 marzo 2008, rilasciare certificazioni ovvero autorizzazioni all'espletamento delle sole prestazioni sanitarie in tema di trapianti di organi solidi all'estero.

Il presente documento, prendendo spunto da tali cambiamenti della normativa, definisce indirizzi operativi alle AASSLL e al CRT, con l'obiettivo di realizzare procedure omogenee su tutto il territorio regionale tali da garantire l'accesso alle cure agli assistiti aventi diritto con modalità trasparenti e riducendo al massimo i disagi derivanti dalle procedure autorizzative per i rimborsi previsti dalle vigenti norme.

Il paziente, residente in regione Campania, che intende avvalersi dell'assistenza per trapianto di organi presso Organizzazioni di trapianto estere deve presentare un'istanza alla propria Azienda Sanitaria Locale (ASL) di residenza, finalizzata all'erogazione in forma diretta (per i paesi dell'Unione Europea o per altri Paesi con cui viga apposita convenzione) o indiretta (per i Paesi con cui non sia stata stipulata apposita convenzione) di una delle seguenti prestazioni:

- a) visita per iscrizione in lista d'attesa per primo trapianto
- b) visita per iscrizione in lista d'attesa per re-trapianto
- c) controlli per la permanenza in lista d'attesa
- d) ricovero per trapianto d'organo in urgenza
- e) ricovero urgente per complicanze post-trapianto
- f) follow-up post-trapianto
- g) visite per valutazione clinica per trapianto da vivente
- h) ricovero per trapianto da vivente

Tale istanza va presentata almeno 30 giorni prima della data prevista per l'appuntamento, salvo i casi di comprovata urgenza o di complicanze post-trapianto.

All'istanza andrà allegata la documentazione comprovante il possesso dei requisiti previsti per ciascuna prestazione, la convocazione del Centro Trapianti estero, l'eventuale documentazione attestante le condizioni che danno titolo alla presenza di accompagnatore, una relazione clinica aggiornata. Una relazione clinica aggiornata dovrà essere fornita, anche in occasione di richieste di visite di controllo post trapianto o di valutazione preliminare al trapianto.

Sarà cura dell'ASL (una volta verificata la completezza dell'intera documentazione) inviare al CRT la domanda corredata di tutti i necessari documenti e della apposita modulistica regionale/nazionale compilata, per le parti di propria competenza, per le valutazioni previste dal Decreto 31 marzo 2008.

Nel formulare il suo parere, il CRT esaminerà l'intera documentazione pervenuta e richiederà, quando previsto o ritenuto necessario, il parere o la consulenza del Centro Nazionale Trapianti (CNT), ovvero potrà avvalersi del supporto tecnico-sanitario dei Centri Trapianti (CT) attivi in regione. All'uopo, d'intesa con i singoli Centri Trapianto, il CRT provvede a definire le procedure per un efficiente e rapido espletamento delle consulenze tecnico-sanitarie ritenute opportune o indispensabili.

Il CRT, acquisita la documentazione pervenuta, fermo restando la normativa che regola l'iscrizione nelle liste d'attesa per la specifica tipologia di organi richiesti, verifica l'iscrizione nelle liste tramite il Sistema Informativo Trapianti (SIT) e la durata della stessa, e rilascia la relativa certificazione.

In relazione a quanto richiamato nel D.M. 31 marzo 2008, pubblicato sul n. 97 della GU del 24 Aprile 2008, il CRT si attiva per l'acquisizione, di intesa con il CNT, dei protocolli adottati dai diversi Centri di trapianto estero, per consentire, in accordo con gli stessi, l'esecuzione in Italia di tutte le prestazioni sanitarie e le terapie connesse al trapianto. In ogni caso l'assistito in follow-up presso un Centro Estero richiederà al Centro stesso il rilascio di apposita documentazione riportante il calendario degli appuntamenti successivi, l'elenco dettagliato degli accertamenti o dei trattamenti previsti e una relazione tecnica aggiornata relativa alle proprie condizioni cliniche, che consegnerà, al rientro, alla ASL competente per la successiva istanza.

In caso di richiesta per assistenza indiretta (per i Paesi con i quali non vigano accordi internazionali in materia sanitaria), fermo restando la presentazione dell'istanza alla ASL di residenza da parte del paziente, il rilascio dell'autorizzazione avviene a cura del CRT previo parere del CNT. Il CRT ne dà successiva comunicazione all'ASL di residenza del paziente.

Qualora il CRT rilevi che non sussistano i requisiti previsti dalla normativa vigente o la documentazione prodotta non sia conforme a quella richiesta, provvederà ad inviare all'ASL comunicazione delle motivazioni del diniego.

La ASL acquisisce la certificazione rilasciata dal CRT e provvede al rilascio del formulario internazionale all'assistito. Inoltre comunica al CRT eventuali avvenuti trapianti all'estero, eventuali ricoveri urgenti, eventuali variazioni relative all'elenco dei pazienti afferenti al Distretto che si recano all'estero per prestazioni sanitarie in tema di trapianti (decessi, trasferimenti, nuovi inserimenti); inoltre provvedono a richiedere l'autorizzazione a posteriori per i casi previsti dalla legge.

La ASL è tenuta a fornire alla Regione i dati concernenti l'autorizzazione al trasferimento all'estero per le finalità di controllo amministrativo, funzionali ai compiti di programmazione, così come previsto dall'art. 3, comma 6 del Decreto 31 marzo 2008. Tali dati devono essere forniti attraverso il sistema informativo TECAS (rif. Nota Assessorato Sanità — Settore Assistenza Sanitaria prot. 0593328 del 9/7/2008). Le ASL che non trasmetteranno i dati o che li invieranno secondo modalità difformi da quanto indicato non avranno accesso al finanziamento regionale previsto per il rimborso delle spese aggiuntive.

L'art 7 del DM 03 novembre 1989 disciplina i casi in deroga recitando:

“1. In caso di gravità ed urgenza nonché in caso di ricovero in ospedale ubicato in una regione diversa da quella di appartenenza, il centro regionale di riferimento, nel cui territorio è presente l'assistito, può autorizzare direttamente, in deroga alla procedura di cui all'art. 4 del citato DM, le prestazioni all'estero, dandone tempestiva comunicazione all'unità sanitaria locale competente

2. Ferma restando la sussistenza dei presupposti e delle condizioni di cui all'art. 2, si prescinde dalla preventiva autorizzazione per le prestazioni di comprovata eccezionale gravità ed urgenza ivi

comprese quelle usufruite dai cittadini che si trovino già all'estero. In tali casi la valutazione sulla sussistenza dei presupposti e condizioni ed il parere sulle spese rimborsabili sono dati dal centro di riferimento territorialmente competente sentita la regione. Le relative domande di rimborso devono essere presentate all'unità sanitaria locale competente entro tre mesi dall'effettuazione della relativa spesa a pena di decadenza dal diritto al rimborso”

Prestazioni presso Centri trapianto in altre regioni d'Italia

I pazienti, residenti in regione Campania, che intendono ricoverarsi in strutture sanitarie in altre regioni d'Italia, per il trapianto di organi solidi (cuore, fegato, polmoni, pancreas, reni, multiviscerale), potranno usufruire del rimborso, tramite i fondi sociali, delle spese accessorie sostenute, a causa ed in occasione del ricovero, solo se preventivamente autorizzati dal medico referente del Distretti Sanitari di residenza, in analogia con quanto previsto per il ricovero presso centri esteri, ovvero **solo qualora:**

- a) il paziente sia stato iscritto in una **lista d'attesa regionale** per un tempo superiore allo standard definito per ciascuna tipologia di trapianto (come da tabella A);
- b) la **prestazione non sia erogabile in regione** Campania per assenza di specifico centro trapianto organi o per mancanza di specifico programma trapianto (ad esempio trapianto combinato di più organi, trapianto da vivente) presso il centro trapianto attivo in ambito regionale;
- c) il paziente sia iscritto in lista regionale per trapianto renale ed intenda usufruire della possibilità di effettuare la **seconda iscrizione** consentita, per il solo **trapianto di rene**, in altra lista extra regionale;
- d) il paziente sia stato ritenuto **non idoneo all'inserimento in lista** presso il centro attivo in ambito regionale;
- e) il paziente debba essere sottoposto a **ri-trapianto** di organo;
- f) il trapianto sia ritenuto **urgente**, secondo criteri stabiliti dal Centro Nazionale Trapianti.

Il medico del distretto di appartenenza, può avvalersi di consulenze specialistiche da parte dei sanitari dell'ASL o indirizzare il paziente presso le strutture di trapianto attive in ambito regionale (cuore, fegato, rene) per l'erogazione della prestazione.

Il medico autorizzatore referente del Distretto ricevuta l'istanza formulata dal paziente richiede al CRT il solo rilascio della certificazione, mediante visura sul SIT(Sistema informativo Trapianti), attestante i requisiti di anzianità di iscrizione previsti in tabella A, se necessari al rilascio dell'autorizzazione, ovvero acquisisce la certificazione clinica di non idoneità all'iscrizione rilasciata dal Centro Trapianto competente attivo in ambito regionale.

Informazione ed assistenza al cittadino

Le ASL devono garantire l'adeguata informazione ai cittadini sulle procedure adottate per il rilascio delle autorizzazioni e sulle modalità di accesso alle prestazioni sanitarie in materia di trapianto di organi solidi in Regione Campania, presso centri di altre regioni o presso centri di

altissima specializzazione all'estero, garantendo la creazione di idonei punti informativi presso ogni Distretto Sanitario (Sportello Amico Trapianti).

Presso i punti informativi dovrà altresì essere garantita la possibilità al cittadino di esprimere la propria volontà in ordine alla donazione di organi e tessuti come previsto dalla vigente normativa in materia.

I Centri Trapianto della regione Campania (cuore, fegato e rene) devono prestare ogni collaborazione possibile per la corretta applicazione di quanto previsto dal Decreto Ministeriale del 31 marzo 2008, e dalla presente Delibera di Giunta Regionale.

Spese sostenute per convocazione per trapianto presso centri trapianto italiani al di fuori della regione Campania e all'estero

A prescindere dal possesso dei requisiti previsti al punto d) ed al punto f) tutti i pazienti residenti in regione Campania, iscritti in liste di attesa trapianto in centri di altre regioni d'Italia, potranno richiedere, entro tre mesi dalla prestazione, il rimborso delle spese di viaggio sostenute per il trasferimento del paziente e di un accompagnatore in occasione della convocazione per trapianto.

In relazione all'urgenza è consentito l'uso del mezzo aereo e, per gli spostamenti da e per l'aeroporto o la stazione ferroviaria, del taxi o di veicolo a noleggio con conducente.

Non si applicano riduzioni circa i costi delle tariffe ammesse a rimborso essendo necessario garantire il trasporto, in tempi rapidissimi, con qualsiasi tipologia di tariffa al momento disponibile per il trasferimento verso il centro trapianto (prima, business, executive, etc).

La domanda di rimborso dovrà essere presentata producendo tutti i titoli di spesa in originale, corredati di una certificazione rilasciata dal centro trapianti che attesti la data e l'ora di convocazione.

Ove sussistano specifiche esigenze cliniche, comprovate da idonea certificazione specialistica, può essere ammesso a rimborso anche il costo sostenuto per il trasferimento a mezzo di ambulanza.

Rimborsi spese accessorie e integrazione spese sanitarie coperte con fondi sociali

La Regione Campania rimborsa, su un fondo stanziato annualmente sul capitolo di spesa 7008, predefinito e fisso, al cittadino in attesa di trapianto o che ha subito un trapianto di organo solido, le spese accessorie non sanitarie (per vitto e soggiorno) e, solo per i ricoveri all'estero l'integrazione del 20% delle spese di viaggio, sino a totale concorso, di quelle sanitarie previste dall'art. 6 del DM 03.11.1989, preventivamente autorizzate secondo quanto indicato nei precedenti paragrafi, presso strutture sanitarie pubbliche in Italia, al di fuori della regione Campania, o all'Estero dovute a:

- a) Valutazione preliminare per l'inserimento in lista di attesa per trapianto di organo;
- b) interventi di trapianto
- c) controlli post- trapianto
- d) complicanze inerenti l'organo trapiantato
- e) re-trapianto.

La Regione concorre pertanto per i ricoveri all'estero, al rimborso all'assistito, ed all'eventuale accompagnatore autorizzato, delle spese non sanitarie sostenute per il viaggio per la quota non coperta dal S.S.N. e quelle per il vitto e l'alloggio solo se debitamente documentate con idonei titoli di spesa.

Non sono ammessi a rimborso i ticket sanitari versati presso strutture sanitarie italiane, regionali o extra regionali, così come le "quote di partecipazione alla spesa sanitaria, in misura percentuale o forfettaria, eventualmente previste in generale dagli istituti o enti pubblici assistenziali dello Stato estero nei confronti dei propri assistiti" (comma 8 art. 6 DM 03.11.1989).

La documentazione delle spese, unitamente alla documentazione sanitaria sulle prestazioni usufruite (copia cartella clinica, referti, ecc.), è trasmessa dall'interessato all'Azienda sanitaria locale competente. Le relative domande di rimborso devono essere presentate all'Azienda sanitaria locale competente entro tre mesi dall'effettuazione della relativa spesa a pena di decadenza dal diritto al rimborso. Non sono ammessi al rimborso le spese sostenute per l'assistenza presso strutture sanitarie ed ospedaliere della regione Campania.

Il controllo amministrativo e contabile della documentazione esibita dal singolo utente è di pertinenza delle aziende sanitarie territorialmente competenti, le quali sono tenute alla verifica dei titoli di spesa esibiti sia in termini di legittimità, che di sostenibilità economica. (art 6 commi 1 e 2 del DM 3/11/1989) per il rimborso delle spese aggiuntive.

Trasporti

L'importo è riferito alle tariffe dei mezzi di trasporto pubblici o di viaggi autorizzati.

- a. Per i viaggi in aereo viene corrisposto un rimborso massimo pari alla tariffa economica a prezzo intero.
- b. Per i viaggi in treno viene corrisposto un rimborso massimo pari al costo del biglietto alla tariffa, compresi i treni ad alta velocità, di classe economica (non prima o superiore).
- c. Per il viaggio effettuato con mezzo privato viene corrisposto un rimborso individuale pari a quello relativo al trasferimento effettuato con treno.
- d. L'utilizzo del taxi può essere autorizzato per il solo trasferimento dall'aeroporto o dalla stazione ferroviaria della città di destinazione al centro trapianti sulla base di certificazione di comprovata necessità rilasciata dal medico curante (medico di medicina generale o specialista di struttura pubblica).

Soggiorno

Per le spese di soggiorno sostenute dal paziente e dall'eventuale accompagnatore, per il vitto e l'alloggio, il concorso nelle spese, solo se sono opportunamente documentate dal centro trapianti di riferimento, è corrisposto nelle seguenti misure massime:

- a. per i pazienti che si recano presso strutture sanitarie nel territorio nazionale, nell'importo di € 150 al giorno complessivo per il paziente e l'accompagnatore, nell'importo di € 100 al giorno per il solo assistito.

- b. Per i pazienti che si recano presso strutture sanitarie all'Estero, nell'importo di € 250 al giorno, complessivo per il paziente e l'accompagnatore e nell'importo di € 180 al giorno per il solo assistito.
- c. In caso di ricovero il paziente non ha diritto al rimborso delle spese di vitto e alloggio; all'accompagnatore viene riconosciuto un rimborso di € 100 al giorno.

In alternativa a quanto ora specificato, ai pazienti, che devono trattenersi per più di trenta giorni in attesa di trapianto o per motivi gravi se già trapiantati presso la località dove ha sede il Centro Trapianto, con o senza accompagnatore, oltre alle spese di viaggio, saranno rimborsate le spese di un alloggio fino a un massimo di € 800 mensili. A tale contributo si aggiunge un fisso di € 60 al giorno per il vitto con o senza accompagnatore. Per i soggiorni compresi tra 15 e 30 giorni i pazienti possono optare per il fitto di un alloggio fino a un massimo di € 800 mensili, un contributo fisso di € 60 al giorno per il vitto con o senza accompagnatore

Accompagnatore

Il rimborso per l'accompagnatore è previsto

- a. per i minori di anni 18;
- b. per i maggiorenni non autosufficienti o nei casi in cui sussistono comprovate esigenze cliniche;
- c. nei casi in cui si sia in possesso di decreto di invalidità civile al 100% dotato di efficacia, sia sotto il profilo temporale, sia per quanto attiene la fase della malattia, nel quale sia riportato nel giudizio valutativo la patologia che richiede il trapianto, sia fase pre che post-trapianto.

Le richieste di accompagnamento dei pazienti vengono accolte dal CRT/DIT, per i ricoveri all'estero, e dal medico referente del Distretto per i ricoveri in altre regioni d'Italia, se formulate per iscritto da un medico afferente ad una struttura pubblica o dal medico di medicina generale che ha in carico il paziente che deve certificare il rispetto dei requisiti di cui al DM 3.11.1989.

Trapianto da vivente

In caso di donazione da vivente, autorizzata secondo le modalità di cui sopra, sia presso centri di trapianto di altre regioni di Italia che presso centri di trapianto all'estero, la Regione Campania riconosce al donatore un concorso al rimborso delle spese, con le medesime modalità previste per il ricevente, per tutte le fasi necessarie alla prestazione sanitaria: fase di valutazione pre-trapianto, trapianto, controlli post trapianto.

Trapianto allogenico di Cellule Staminali Emopoietiche

Allo stato il numero di trapianti allogenici di CSE eseguiti in regione Campania non risulta sufficiente a coprire in modo adeguato le esigenze della popolazione residente.

Al fine di garantire l'attesa di salute del cittadino riducendo il disagio conseguente alla necessità di usufruire della prestazione presso strutture pubbliche di altre regioni d'Italia viene riconosciuto un rimborso delle spese pari a quello per il trapianto di organi solidi.

Le modalità e l'entità del concorso nella spesa segue i principi enunciati per i pazienti da sottoporre a trapianto di organo solido in centri di altre regioni d'Italia.

Il concorso nelle spese accessorie viene riconosciuto per le medesime fattispecie elencate al punto f), con il limite massimo di 4 accessi annui per la fase post trapianto (max 3 controlli ordinari oltre 1 eventuale accesso aggiuntivo per complicanze post trapianto).

Per il rilascio dell'autorizzazione il medico autorizzatore del Distretto di residenza dell'assistito dovrà acquisire una certificazione rilasciata da un centro di trapianto CSE operante in ambito regionale da cui si evinca che la prestazione richiesta non è erogabile in tempi compatibili con le esigenze cliniche dell'ammalato.

Ulteriori controlli post-trapianto possono essere eseguiti in Strutture Sanitarie Regionali

Controlli post-trapianto per gli organi solidi

Per quanto concerne il numero dei controlli post-trapianto, nei primi dodici mesi dall'intervento a partire dalla data del trapianto, ci si può attenere al follow-up della Struttura che ha eseguito il trapianto, gli assistiti possono essere autorizzati senza limitazioni.

Per i controlli dopo il primo anno dal trapianto, gli assistiti possono essere autorizzati a recarsi all'Estero o in altre Regioni d'Italia per un massimo di 3 volte all'anno.

Per eventuali complicanze, che necessitano di valutazioni al di fuori dei tre controlli previsti, dopo il primo anno di trapianto, seguite o meno da ricovero ospedaliero, gli assistiti possono essere autorizzati a recarsi all'Estero o in altre Regioni d'Italia per un massimo di 3 volte all'anno, opportunamente documentate dal centro trapianti di riferimento.

Ulteriori controlli post-trapianto possono essere eseguiti in Strutture Sanitarie Regionali. Dal 1 gennaio 2017 partiranno i programmi regionali sul follow-up del rene e del fegato, come previsto dal DCA 33/2016, con il supporto dei Centri trapianti regionali e degli sportelli Amico Trapianti, in fase di attivazione, sarà possibile fornire agli assistiti tutte le informazioni sui percorsi definiti

Modalità di Rimborso

L'assistito al rientro dal periodo di cura, in Italia o all'estero, e comunque non oltre tre mesi dall'erogazione della prestazione, deve presentare per il rimborso delle spese sostenute:

- a. Biglietti di viaggio in originale; se biglietti di aereo gli stessi devono essere stampati e non scritti a mano e corredati dai fogli d'imbarco in originale.
- b. Fatture degli alberghi dove ha soggiornato, ricevute fiscali di supermercati, di ristoranti, e di ricevute di fitto, se allocati in civili abitazioni intestate all'assistito o al suo accompagnatore.

La documentazione sanitaria attestante le prestazioni erogate presso la struttura estera o italiana: relazioni mediche aggiornate, risultanze di esami strumentali o di laboratorio (TAC,

ECOGRAFIE, BIOPSIE, etc.), con l'indicazione da parte del centro trapianti di riferimento dei giorni necessari di permanenza per la prestazione specifica

Requisiti per i beneficiari:

Possono beneficiare del contributo i pazienti il cui nucleo familiare ha un reddito ISEE che non supera € 42.000,00 annuo.

Ai fini della corresponsione del rimborso spese il paziente dovrà presentare l'autocertificazione con la quale dichiara sotto la propria responsabilità che il suo reddito familiare non supera la suddetta somma.

Assegnazione Fondi alle ASL

Le ASL anticipano i fondi necessari all'erogazione dei rimborsi che saranno reintegrati con Decreto Dirigenziale in ragione di frazione pro capite per paziente assistito, il cui importo sarà determinato suddividendo il fondo regionale annualmente stanziato per il numero totale di pazienti assistiti nell'arco dell'anno, certificato dal Direttore Generale dell'ASL, e dalle risultanze del software STRE.CA, per l'intero territorio regionale.

norma transitoria

La presente disposizione trova applicazione dai viaggi che saranno effettuati a partire dal 1 gennaio 2017.

Tabella A

TEMPI MINIMI IN LISTA DI ATTESA

Trapianto di rene		
Pazienti in lista per:		
Insufficienza renale terminale		1 anno
Trapianto di rene e pancreas		
Pazienti in lista per:		
Nefropatia diabetica		1 anno
Trapianto di cuore		
Pazienti in lista per:		
Insufficienza cardiaca terminale refrattaria ad altra terapia		6 mesi
Trapianto di fegato		
Pazienti in lista per:		
Insufficienza epatica terminale		6 mesi
Neoplasie maligne		3 mesi
Trapianto di polmone		3 mesi
Trapianto di intestino		6 mesi
Trapianto pediatrico		
Pazienti in lista per:		
trapianto di rene		6 mesi
trapianto di cuore		6 mesi
trapianto di fegato		6 mesi
trapianto di polmone		3 mesi
trapianto multi viscerale		6 mesi